



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	169
DATA	04/06/2020

OGGETTO :

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONFLITTI TRA GRANDI CARNIVORI E ATTIVITÀ ANTROPICHE. INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE A TUTELA DEGLI ALLEVAMENTI. AFFIDAMENTO DI SERVIZI AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 30 in data 20.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2020/2022;
- con deliberazione assembleare n. 31 in data 20.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- con Decreto del Presidente n. 1/2020 in data 03.01.2020, prot. 23, sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.01.2020 e fino al 31.07.2020;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO altresì:

- che la Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di ente gestore del Parco dell'Adamello ha, tra le sue finalità, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e faunistico;
- che, nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Adamello, "la tutela della fauna per il raggiungimento di popolazioni stabili, ricche e diversificate di fauna autoctona" costituisce obiettivo fondamentale e la gestione del patrimonio faunistico è volta al miglioramento delle potenzialità naturali, alla ricostituzione di zoocenosi il più possibile complete e a garantire le condizioni ambientali per la sopravvivenza ottimale delle specie animali;

CONSIDERATO che le iniziative di promozione, comunicazione e didattica ambientale rivestono un ruolo fondamentale all'interno degli obiettivi di gestione e programmazione dell'Ente;

RICORDATO che è in atto da anni, anche in Valle Camonica, un processo di ricolonizzazione dell'arco alpino da parte di orso bruno (*Ursus arctos*), lupo (*Canis lupus*) e, in misura molto marginale, lince (*Linx linx*), noti anche come "grandi carnivori";

RILEVATO che la presenza dei grandi carnivori può comportare dei conflitti con alcune attività antropiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alla zootecnia e all'apicoltura;

EVIDENZIATO che, tra le Azioni contenute nel Piano di Azione e Cooperazione del Nomination Form di candidatura della "Valle Camonica – Alto Sebino" a Riserva della Biosfera nell'ambito del Programma MAB UNESCO, approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 132 del 28/08/2017, è prevista la

"riduzione dei conflitti tra grandi carnivori e attività antropiche, con attività di informazione e sensibilizzazione dei principali stakeholders";

RICORDATO che, Regione Lombardia, con la partecipazione ai progetti "Life arctos" (terminato) "Life Wolfalps" (terminato) e "Life Wolfalps EU" (in corso), ha coinvolto anche il territorio della Valle Camonica in azioni di informazione, sensibilizzazione e prevenzione dei danni causati dai "grandi carnivori" alle attività umane;

CONSIDERATO che, tra le misure di prevenzione danni più efficaci per la tutela del patrimonio zootecnico e delle arnie, si annoverano le recinzioni elettrificate, costituite da reti o fettucce, elettrificatore con batteria, pannello solare, paletti, ganci e cancelli;

RICHIAMATA la Determinazione n. 101 in data 01/04/2020, avente ad oggetto "Acquisto recinzioni elettrificate per prevenzione danni da grandi carnivori nel parco dell'Adamello. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000. Affidamento diretto previa richiesta di preventivi mediante piattaforma SINTEL ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: ZA72C28FBA";

RITENUTO urgente e necessario attivare una procedura operativa efficace, rapida e snella, in caso di accertata presenza di orsi, lupi o linci sul territorio della Valle Camonica, per la consegna ed il montaggio in sito ed in situazioni di emergenza di recinzioni elettrificate, adeguatamente dimensionate, ai proprietari degli animali domestici concretamente minacciati dalla presenza di grandi carnivori in un determinato periodo e ciò ad integrazione delle altre procedure ed interventi di gestione del rischio programmati ed attuati da altri enti competenti in materia;

ATTESO che i Consorzi Forestali della Valle Camonica, che da anni collaborano proficuamente con gli enti comprensoriali nell'esecuzione di opere, attività, progetti e infrastrutture, sono in possesso del personale tecnico direttivo competente, delle maestranze qualificate, della conoscenza capillare del territorio silvo-pastorale, delle attrezzature e dei mezzi adeguati agli spostamenti e degli spazi di magazzino necessari per montare recinzioni elettrificate in territori montani e che il tipo di lavoro previsto rientra anche nell'ambito delle competenze dell'operatore economico in house Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;

RICHIAMATO l'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 "*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*";

RICHIAMATO altresì l'art. 192 "*Regime speciale degli affidamenti in house*", comma 1, del D.lgs. 50/2016, con il quale si istituisce presso ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che la Comunità Montana di Valle Camonica con Deliberazione di Assemblea n. 12 del 13/01/1995 ha aderito al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede a Edolo;

ACCERTATO che in data 14/01/2019 ANAC ha provveduto all'iscrizione del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica quale società in house dei soci aderenti;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei suddetti servizi al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica risponda ai criteri di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni di servizio poiché, in considerazione delle caratteristiche dell'installazione delle recinzioni elettrificate di prevenzione danni in ambiente silvo-pastorale di alta montagna, tale soggetto garantisce l'ottimizzazione dell'intervento, in considerazione dell'esperienza maturata nel corso degli anni nei servizi e lavori di manutenzione del territorio montano e anche della disponibilità di personale tecnicamente e professionalmente qualificato utile anche per una ricognizione delle attività ed un possibile affinamento delle stesse per il futuro;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio di posa ed installazione di recinzioni elettrificate finalizzate alla prevenzione dei danni causati dalla presenza di grandi carnivori ad allevamenti nel territorio della Valle Camonica al soggetto in house Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, secondo quanto indicato nel contratto allegato al presente Atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica ha dato la propria disponibilità ad assumere l'esecuzione dei suddetti servizi;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio, operando un'analisi comparativa e di dettaglio con le voci similari già contrattualizzate nel corso degli anni scorsi in servizi analoghi ha espresso il proprio giudizio favorevole di congruità della proposta economica offerta dal Consorzio anche tenuto conto del fatto che l'importo totale del servizio è relativamente basso e del fatto che lo stesso è stato ricavato in base ai prezzi unitari vigenti al momento del progetto (rif. Prezzario Forestale Regionale 2016) che nel frattempo è stato oggetto di aggiornamento economico (rif. D.d.s. Sviluppo Politiche forestali e della Montagna di Regione Lombardia n° 14785 del 15 ottobre 2019) e tenuto conto dell'imprevedibilità di parte delle attività previste e dell'elemento di novità connesso a questo tipo di intervento che non era mai stato praticato in precedenza con queste forme;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO lo schema di contratto normante i rapporti tra le parti allegato alla presente Determinazione e ritenuto meritevole di approvazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione, su richiesta dell'Ente, del servizio di consegna e montaggio di recinzioni elettrificate, adeguatamente dimensionate, ai proprietari degli animali domestici concretamente minacciati dalla presenza di grandi carnivori in un determinato periodo, per un importo massimo di netti € 6.800,00 per il biennio 2020-2022, IVA 22% esclusa;

2. di dare atto che a termini dell'art. 4 del D.lgs 50/2016 l'affidamento di cui trattasi è escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti fatti salvi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, nonché le disposizioni di cui all'art. 192 del D.lgs 50/2016;
3. di stabilire in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e al precedente punto, quanto segue:
- con l'appalto e il conseguente contratto si intende eseguire il servizio di consegna e montaggio sul campo di recinzioni elettrificate, adeguatamente dimensionate, ai proprietari degli animali domestici concretamente minacciati dalla presenza di grandi carnivori in un determinato periodo;
 - il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei servizi di cui al punto precedente, sarà stipulato nelle forme della scrittura privata e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in complessivi mesi 24 dalla stipula del contratto;
 - b) la scelta del contraente è effettuata con procedura di affidamento diretto in house ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al contratto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016;
 - d) l'appaltatore prende atto che in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 si provvederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;
4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0905103
Creditore				Consorzio Forestale Alta Valle Camonica					
Oggetto/Causale				Posa recinzioni elettrificate di prevenzione danni da grandi carnivori					
Importo				€ 8.296,00					

5. di imputare la spesa di € 8.296,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2020	1.03.02.09.009	1226/0	€ 4.636,00
2021		Spese per programma attività Servizio Parco Adamello - Altre spese per servizi	€ 3.660,00

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente Determinazione con il quale si provvede a definire i rapporti tra la Comunità Montana/Parco dell'Adamello e Consorzio Forestale;
8. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / INFOCERT SPA